



Nn. 313 e 926-A

Relazione orale
Relatore FORMIGONI

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 19 giugno 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
(n. 313)

**d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, BERTUZZI, SAGGESE, ALBANO,
MOSCARDELLI, SCALIA, FEDELI e MANCUSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione
della dieta mediterranea (n. 926)

**d’iniziativa dei senatori TOMASELLI, FABBRI, SANGALLI, ASTORRE,
MARGIOTTA, PEZZOPANE, FAVERO, MATTESINI, DE PETRIS, IURLARO,
VATTUONE, PADUA, ORRÙ e VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2013

del quale la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 313

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 5
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali » 6

Disegni di legge:

- n. 313, d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri, e testo proposto dalla Commissione » 8
- n. 926, d'iniziativa dei senatori Tomaselli ed altri » 19

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: PALERMO)

24 gennaio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 2, la norma ivi prevista, volta a individuare i componenti del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità presenta profili di irragionevolezza nella parte in cui inserisce un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica, individuando un unico soggetto privato specializzato sul tema;

all'articolo 4, comma 2, si segnala la necessità che la Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità sia celebrata, oltre che da tutte le regioni, province e comuni del territorio nazionale, anche dalle città metropolitane;

all'articolo 7, comma 1, relativo all'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità, appare necessario che - ai fini dell'erogazione delle risorse - sia previsto un espresso rinvio ad un decreto ministeriale o ad altra fonte di rango secondario, da adottarsi con il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, per la definizione dei relativi criteri.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 6.1 parere non ostativo, segnalando la necessità che, al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PALERMO)

21 marzo 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BISINELLA)

19 aprile 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

sul disegno di legge

(Estensore: TONINI)

22 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**a revisione del precedente parere sul disegno di legge
e su emendamenti**

(Estensore: ZANONI)

31 maggio 2017

La Commissione, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo 2017, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3).

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1, 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: «partecipano» con le seguenti: «possono partecipare»;

al comma 2, sostituire la parola: «elabora» con le seguenti: «può elaborare».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI****sul disegno di legge**

(Estensore: senatrice FAVERO)

25 gennaio 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge S. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare e promuovere la dieta mediterranea, iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e riconosciuta quale modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito effetti benefici sulla salute;

rilevato, altresì, che:

le misure per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea sono da ricondurre alla materia «alimentazione», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con profili connessi alla tutela della salute, nonché alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, anch'esse materie di legislazione concorrente;

ai fini della valorizzazione della dieta mediterranea, il provvedimento in esame prevede un sistema di interventi statali da condurre nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, nonché la possibilità di adozione, da parte degli stessi enti territoriali, di strumenti adeguati da assumere nel rispetto dei principi generali contenuti nel provvedimento in esame e conformi alla disciplina del marchio «dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità» recata dall'articolo 6 del provvedimento medesimo;

il provvedimento prevede, inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione tanto del decreto ministeriale di definizione delle linee operative per l'attuazione degli obiettivi posti dall'articolo 2, quanto del regolamento ministeriale volto ad individuare i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in

esame, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica (articolo 5);

all'articolo 3, comma 2, è prevista la presenza di un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e di due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata in seno al Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, composto da diciannove membri;

considerato che, all'articolo 4, comma 2, nel disporre che la Giornata nazionale della dieta mediterranea sia celebrata in tutte le regioni, province e comuni del territorio nazionale, risulterebbe opportuno fare menzione anche delle città metropolitane;

rilevato infine che l'articolo 7 prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, senza peraltro determinare le modalità di gestione del fondo e senza prevedere un coinvolgimento delle regioni nella gestione medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 2, sia aumentato il numero dei rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità;

al medesimo articolo 3, comma 2, sia previsto che i rappresentanti degli enti locali siano designati dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata;

all'articolo 7, si introduca una disciplina per la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo, che contempli la previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 2, risulta opportuno menzionare - accanto agli altri enti territoriali - anche le città metropolitane.

DISEGNO DI LEGGE N. 313

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIGNEDOLI ED ALTRI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.

2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.

3. Ai fini della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge e fermo restando quanto indicato nell'articolo 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni e lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere eno-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute **umana e sulla qualità della vita.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri*)

gastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

Art. 2.

(Definizioni ed obiettivi)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

b) «Comitato»: il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità, di cui all'articolo 3;

c) «marchio»: il marchio «dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità», di cui all'articolo 6.

2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Definizioni ed obiettivi)

1. *Identico:*

a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, **che include** le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

b) *identica;*

c) **«Piano»: il Piano di sostegno della dieta mediterranea**, di cui all'articolo 6.

2. *Identico:*

a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari **sia su base nazionale che internazionale** relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica, **anche per la determinazione della sua efficacia nel ridurre il rischio delle malattie croniche non trasmissibili**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri*)

b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale;

d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui medesimi temi;

e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale, **anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti;**

f) promuovere la dieta mediterranea **particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO**, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad essi connessi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(MCNT) e nel tutelare e valorizzare l'agro-biodiversità italiana e l'ambiente;

b) *identica;*

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti, **delle specialità e delle ricette** della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare **il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale;**

soppressa

d) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale;

e) promuovere la dieta mediterranea, **valorizzando le colture, le specialità e le ricette** tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici;

f) favorire lo studio, il recupero e la trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri*)

3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Comitato, le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **o da persona da lui delegata** ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da **tre** esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da **tre** esperti designati dal Ministero della salute **di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione**, da un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo **sono definite nell'ambito del Piano.**

Art. 3.

(Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità)

1. *Identico.*

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto **da un membro in rappresentanza del medesimo Ministero**, da esperti **di alta qualificazione e indipendenza, di cui due** designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **due** designati dal Ministero della salute, **due** designati **dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, uno designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri **e della cooperazione internazionale**, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e dello sviluppo economico**, uno designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, **nonché** da un rappresentante della Conferenza **permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, da **un rappresentante** dei comuni **designato dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata** di cui **all'articolo 8** del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri*)

da Unioncamere, da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcuni tipo.

4. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e **di monitoraggio** sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, **del relativo marchio**, e del modello socio-culturale da esso rappresentato. In particolare, il Comitato ha il compito di:

a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;

b) tutelare le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali e storico-culturali, e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;

c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. **Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2.** Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede al funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane, **strumentali e finanziarie** disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non **dà luogo alla corresponsione di indennità o rimborsi comunque denominati.**

4. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, e del modello socio-culturale **da essa** rappresentato **e sul Piano**. In particolare, il Comitato ha il compito di:

a) *identica;*

b) **promuovere** le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali, **di biodiversità** e storico-culturali, e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;

c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta medi-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri*)

nale, **anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.**

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Istituzione della Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità)

1. È istituita la «Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità» di seguito denominata «Giornata», celebrata il 16 novembre di ogni anno. **Se la giornata cade in un giorno feriale, è celebrata il primo giorno festivo utile, successivo al feriale.**

2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le regioni, province e comuni, del territorio nazionale.

3. **I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca intraprendono in occasione della Giornata, anche sulla base delle proposte del Comitato, ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione della dieta mediterranea e dei valori a essa riferiti.**

Art. 5.

(Promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica)

1. **Al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di forni-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

terranea a livello nazionale ed internazionale.

5. *Identico.*

Art. 4.

(Istituzione della Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità)

1. **La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale «Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità», al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.**

2. **Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri*)

tura di alimenti e prodotti agroalimentari ad asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture contrassegnati dal marchio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture di cui al comma 1.

3. I servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e 2, devono programmare attività di informazione dei valori dello stile di vita della dieta mediterranea, anche attraverso materiali elaborati dal Comitato.

4. Con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, nonché d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Promozione della dieta mediterranea presso le farmacie)

1. Le farmacie possono partecipare, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta mediterranea

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri*)

Art. 6.

(Istituzione e disciplina del marchio «dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità»)

1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio «dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio.

2. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari per i quali è stato concesso;

b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un corretto regime alimentare.

Art. 6.

(Piano di sostegno della dieta mediterranea)

1. **Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.**

2. **Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri*)

UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;

c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

3. Il Comitato valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.

5. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai compiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 4 vi provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri*)

Art. 7.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità. Per gli anni 2013, 2014, 2015 sono stanziati, per il suddetto Fondo, per ciascun anno, 1 milione di euro. Alla copertura del suddetto Fondo si provvede, per il triennio, mediante corrispondente riduzione, per un valore di 3 milioni di euro, delle somme presenti sul bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora erogate ma assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai fini della presente legge, all'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d*-ter) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio culturale immateriale italiano iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri*)

monio culturale immateriale di urgente salvaguardia dell'UNESCO».

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE N. 926

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TOMASELLI ED ALTRI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.

2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.

3. Ai fini della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge e fermo restando quanto indicato nell'articolo 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

Art. 2.

(Definizioni ed obiettivi)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

b) «Comitato»: il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità, di cui all'articolo 3;

c) «marchio»: il marchio «dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità», di cui all'articolo 6.

2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea, la salute pubblica e la tutela ambientale;

b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza,

così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale;

d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui medesimi temi;

e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale, anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti;

f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad essi connessi.

3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato, le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto

dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da un esperto designato per ciascuno del Ministero degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica e da un rappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati, nonché esperti nominati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione, appartenenti alla filiera agroalimentare.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcuni tipo.

4. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valoriz-

zazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, del relativo marchio, e del modello socio-culturale da esso rappresentato. In particolare, il Comitato ha il compito di:

a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;

b) tutelare le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali e storico-culturali e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;

c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Istituzione della Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità)

1. È istituita la «Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità» di seguito denominata «Giornata», celebrata il 16 novembre di ogni anno. Se la giornata cade in un giorno feriale, è celebrata il primo giorno festivo utile, successivo al feriale.

2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le regioni, province e comuni, del territorio nazionale.

3. I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca intraprendono in occasione della Giornata, anche sulla base delle proposte del Comitato, ogni

adeguata iniziativa di promozione e comunicazione della dieta mediterranea e dei valori a essa riferiti.

Art. 5.

(Promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica)

1. Al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari ad asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture contrassegnati dal marchio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture di cui al comma 1.

3. I servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e 2, devono programmare attività di informazione dei valori dello stile di vita della dieta mediterranea, anche attraverso materiali elaborati dal Comitato.

4. Con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, nonché d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica.

Art. 6.

(Promozione della dieta mediterranea nei programmi scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, nell'ambito delle «Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana» adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono introdotti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nozioni e orientamenti per la diffusione dei contenuti della dieta mediterranea.

2. Al fine di garantire una adeguata formazione del personale docente, per la più efficace applicazione delle linee guida come integrate da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono previste idonee attività di formazione e sensibilizzazione del suddetto personale su iniziativa del Comitato di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Istituzione e disciplina del marchio «dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità»)

1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio «dieta mediterranea patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio.

2. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettiva-

mente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari, ai processi di lavorazione dei prodotti alimentari e ai contesti nei quali vengano adottati i principi della dieta mediterranea, per i quali è stato concesso;

b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;

c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

3. Il Comitato, o strutture operanti sul territorio nazionale, identificate dal Comitato stesso come referenti nel settore in esame, valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei

speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.

5. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai compiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 4 vi provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità, con una dotazione pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Alla copertura del Fondo di cui al comma 1, si provvede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le somme presenti sul bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora

erogate, ma assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. In caso di incapienza delle suddette somme, per la copertura del Fondo di cui al comma 1 si provvede, per la parte residua e fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai fini della presente legge, all'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-ter) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio culturale immateriale italiano iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patrimonio culturale immateriale di urgente salvaguardia dell'UNESCO».

5. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

